



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 93/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60572** del registro

di segreteria, promosso da:

- **INPS**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il

Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f.) CRCLDI68C66F839U; p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.)

PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Sebastiano Caruso (c.f.)

CRSSST60L27E463R; pec avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) e

Sergio Preden (c.f.) PRDSRG72L16H501O; p.e.c.

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

-appellante-

contro

- XX XX XX (cod. fisc. XX),

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Calò (cod. fisc.

CLALSN82T15D862F; pec calo.alessandro@ordavvle.legalmail.it) e

domiciliato presso l'avv. Eleonora Ancora (cod. fisc. NCRLNR83P68E506E;

pec ancora.eleonora@avvocatibari.legalmail.it);

-appellato-

avverso

la sentenza n. n. 26/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti

per la regione Puglia, depositata il 21.01.2022 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito nell'udienza in data 14 maggio 2025, l'avv. Sergio Preden per

l'appellante INPS.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 26/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la regione Puglia accoglieva parzialmente proposto il ricorso dal sig.

XX XX, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della

pensione con applicazione sulle quote retributive dell'aliquota del 2,44 % e a

conseguire gli arretrati costituiti dalle differenze dei ratei pregressi,

maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e

nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione

monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

La sentenza richiamava i principi espressi dalla decisione n. 1/2021 delle SS.RR. e respingeva l'eccezione di *mutatio libelli* sollevata da INPS, ritenendo che nelle domande proposte rientrino anche quelle con medesima *causa petendi e petitum* inferiore.

2. Era proposto appello da parte di INPS.

Il primo motivo di impugnazione era rubricato “*Violazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335*”.

Con esso era censurata la sentenza per aver condannato l'ente alla riliquidazione di una pensione, che in realtà non era stata calcolata con il sistema misto. Il ricorrente aveva indicato nel ricorso di aver 17 anni circa di anzianità al 31.12.1995, mentre dal provvedimento di liquidazione si evincerebbe che la pensione era calcolata interamente con il sistema retributivo.

Dal prospetto risulterebbe che il ricorrente, già al 31.12.1992, vantava 14 anni e 5 mesi di anzianità, nonché 20 anni e 5 mesi al 31.12.1997, e soprattutto che l'aliquota di rendimento totale applicata dall'ente (pag. 3 del prospetto) sarebbe quella del 77%, come previsto dall'art. 54 in discorso, che prevede 3 aliquote diverse a seconda dell'anzianità complessiva, con il limite dell'aliquota dell'80%.

Pertanto, non corrisponderebbe ai fatti di causa quanto affermato dal giudice di primo grado che il XX avesse un'anzianità di anni 17 e due mesi al 31.12.1995 e una pensione calcolata con il sistema misto. Mentre la pensione non sarebbe stata calcolata con il sistema per quote, ma interamente con quello retributivo.

Nella fattispecie in parola, in conclusione, era stato già applicato il disposto dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 e l'ente sarebbe nell'impossibilità di eseguire il *dictum* di primo grado, stante la difformità della fattispecie concreta rispetto a quanto affermato in sentenza. Dalla impossibilità di esecuzione della sentenza di primo grado nascerebbe quindi la necessità di proporre il presente appello, nonostante manchi negli atti di primo grado l'allegazione che la pensione in discorso fosse stata già calcolata in applicazione dell'art. 54 invocato da controparte. Peraltro, secondo l'ente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto d'ufficio acquisire la determina di liquidazione della pensione in discorso, potendo a quel punto evidenziare l'erronea allegazione di controparte, in ordine all'anzianità vantata al 1995, e, pertanto, la differenza tra la presente fattispecie e quella all'esame delle Sezioni Riunite nella decisione pur richiamata in motivazione, nella quale la liquidazione della pensione era attratta al sistema di calcolo misto. Anche sotto il profilo probatorio, pertanto, la sentenza sarebbe da censurare, poiché sarebbe onere di parte ricorrente provare la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato e, in mancanza, il giudice di primo avrebbe dovuto acquisirli d'ufficio, ovvero respingere il ricorso, visto il difetto di prova.

Era richiamata giurisprudenza di questa Corte, (sentenza n. 482/2021 della sezione seconda di appello), che, decidendo un caso del tutto analogo al presente, aveva accolto l'appello dell'INPS, stante la palese contrarietà della sentenza di primo grado alla normativa in epigrafe e alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite.

In conclusione, l'INPS chiedeva l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata.

3. All'udienza del 14 maggio 2025 il difensore di INPS chiedeva l'accoglimento dell'appello, riportandosi ai propri atti e richiamando la sentenza della Sezione II d'Appello n. 55/2024.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Verificata l'avvenuta notifica dell'appello e del dfu, nonché la successiva comunicazione del rinvio d'udienza e la mancata costituzione, deve dichiararsi la contumacia del sig. XX XX.

2. Nel caso di specie INPS proponeva appello, trovandosi nell'impossibilità di eseguire la sentenza, che ha stabilito l'applicazione dell'aliquota del 2,44% alla quota retributiva della pensione del sig. XX, considerato che quest'ultimo godrebbe di una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo e non quello misto per quote.

L'ente evidenziava che vi era stato in primo grado l'errore di aver ritenuto appunto calcolata con il sistema misto la pensione dell'appellato, quando in realtà questi vantava un'anzianità di servizio tale da avere avuto l'applicazione del sistema interamente retributivo. Nonostante la mancata allegazione della relativa documentazione negli atti di primo grado, ciò sarebbe dovuto emergere in considerazione del fatto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la determina di liquidazione della pensione.

Pertanto, sotto il profilo probatorio la sentenza sarebbe errata perché dovrebbe essere parte ricorrente a provare la sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato.

Ciò posto, nel caso di specie il collegio ritiene inammissibile l'appello.

Il fatto che il XX godesse di una pensione calcolata con il sistema misto non è stato un fatto controverso fra le parti. Infatti, seppur risulti corretto affermare che è onere di parte ricorrente provare di possedere i requisiti richiesti per ottenere l'applicazione del diritto che si invoca in giudizio, resta fermo che nel presente giudizio in primo grado, in relazione al fatto affermato dal ricorrente nel ricorso di godere di pensione calcolata con il sistema misto, vi era eguale affermazione da parte di INPS nella propria memoria di costituzione.

A pag. 4 della memoria di primo grado INPS afferma che: *«in conclusione, il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, atteso che lo stesso non è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile", bensì con una anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servizio utile) di un numero di anni di gran lunga superiore ai 20 anni; peraltro, la sua pensione è soggetta al sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 01/01/1996, ove non è stata più applicata l'aliquota di rendimento pensionistico»*. A pag. 6 sempre della propria memoria INPS afferma che: *«orbene, nel caso in esame, il Sig. Serio non è cessato nell'arco temporale previsto dal suddetto articolo "almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile" bensì con una anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servizio utile) di un numero di anni di gran lunga superiore ai 20 anni e per raggiunti limiti di età. Tra l'altro, alla pensione in oggetto, come già sopra esposto, destinataria di un sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 01/01/1996 non è stata più applicata l'aliquota di rendimento pensionistico, aliquota che alla data del 31/12/1995, era proporzionata»*.

Posto che nella memoria in quest'ultimo punto si fa riferimento ad altro soggetto, risulta che questa memoria è stata utilizzata per la difesa in relazione alla posizione del sig. XX.

Risulta quindi esservi da parte ricorrente l'allegazione del fatto che la pensione era stata calcolata con il sistema misto e la conferma dello stesso fatto da parte di INPS nella propria memoria.

Il fatto non controverso tra le parti può essere ritenuto accertato.

Muovendo quindi dal fatto non controverso tra le parti, che si trattava di pensione calcolata con il sistema misto, era applicato in primo grado l'art. 54 DPR 1092/1973. E l'applicazione di detta norma al calcolo delle pensioni determinate con il sistema misto non costituisce un *error iuris*.

L'errore che INPS lamenta costituisce in concreto un errore di fatto, ovvero l'aver ritenuto che la pensione sia stata calcolata con il sistema misto. Si è in presenza di un errore di fatto su un punto non controverso. Peraltro, il ricorrente allegava un prospetto di liquidazione al proprio ricorso in primo grado e, quindi, dagli atti presenti in giudizio può desumersi che alla data del 31.12.1995 godeva di più di 18 anni di servizio, perché agli anni di servizio svolti è indicata per il 1995 l'aggiunta di mesi 2 e 12 giorni per la maggiorazione di un quinto.

In definitiva, non essendo in presenza di un errore di diritto l'appello risulta inammissibile ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Si rileva inoltre che per affermazione di INPS la sentenza di primo grado risulta non eseguibile in quanto, trattandosi di pensione calcolata con il sistema retributivo, l'art. 54 DPR 1092/1973 avrebbe trovato già applicazione, e ciò determinerebbe la carenza di interesse all'appello, con conseguente sua

e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 16/06/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”